

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DELL'ENTROTERRA AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. R. 23 APRILE 2004 n. 11 E S.M.I. PER LA RETTIFICA DI ERRORE CARTOGRAFICO SULLA TAV. 13-1-R-5. ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Comune di San Michele al Tagliamento è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2362 del 14.06.1975;

che a detto Piano Regolatore è stata apportata una variante generale riguardante la zona qualificata come "entroterra" (posta a nord della litoranea veneta), approvata con D.G.R. n. 6496 del 14.12.1982;

che in data 07.12.1999 con D.G.R. n. 4364 è stata approvata una variante parziale ai sensi della L.R. n. 61/85 - art. 50 - per il Capoluogo ed i nuclei frazionali dell'entroterra;

che nella Conferenza di Servizi del 03.06.2016 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento, approvazione ratificata con decreto del Sindaco Metropolitano n. 26/2016 del 07.06.2016;

che detto Piano è divenuto efficace dal 10 luglio 2016;

che l'amministrazione Comunale sta predisponendo il Piano degli interventi e che, pertanto in assenza di detto Piano, per la gestione del territorio si fa riferimento al P.R.G. vigente se non in contrasto con quanto esplicitato dal Piano di Assetto del Territorio.

che nella tavola individuata con il n. 13-1 R 5 della variante parziale ai sensi della L.R. n. 61/85 - art. 50 - per il Capoluogo ed i nuclei frazionali dell'entroterra è stato riscontrato un errore cartografico riguardante le particelle catastali 392 e 367 del Fg. 3, ricadenti in località Malafesta;

che l'errore cartografico rilevato riguarda l'individuazione puntuale di un'area di interesse comune sulla quale è stata realizzata una torre piezometrica dell'acquedotto pubblico;

Dato atto:

che sia il Piano Regolatore Generale del 1975 che la successiva variante Generale approvata con D.G.R. n. 6496 del 14.12.1982, individuava correttamente l'ambito di interesse comune di cui sopra, con il simbolo "C", classificando la particella catastale 392 del Fg. 3 del Comune Censuario di San Michele al Tagliamento quale "zona per Attrezzature Civili";

che a seguito dell'approvazione della Variante parziale ai sensi della L.R. n. 61/85 - art. 50 - per il Capoluogo ed i nuclei frazionali dell'entroterra, approvata con D.G.R. n. 4364 del 07.12.1999, la suddetta area di interesse comune, precedentemente individuata sulla particella 392 è stata erroneamente indicata sulla particella 367, di proprietà privata che fino ad allora risultava correttamente classificata quale "Zona residenziale esistente e di completamento", peraltro già edificata;

Valutata l'opportunità e la necessità di provvedere alla rettifica del P.R.G. vigente con la correzione dell'errore cartografico che si è creato per quanto sopra espresso;

Vista la comunicazione del 24.01.2017, Prot. n. 1964 del Settore Uso ed Assetto del Territorio a LTA Livenza Tagliamento Acque SPA di Fossalza di Portogruaro, in qualità di proprietaria del mappale 392 - Fg.3 del Comune Censuario di San Michele al Tagliamento, dell'intenzione di questa Amministrazione Comunale di adottare la variante parziale in oggetto;

Preso atto della nota del 25.01.2017, pervenuta al protocollo comunale in data 27.01.2017, Prot. n.2323 con la quale la Società Livenza Tagliamento Acque ha comunicato che nulla osta all'adozione della variante parziale al P.R.G. vigente per la rettifica di cui trattasi;

Considerato che la proprietà del mappale 367 del Fg.3 del Comune Censuario di San Michele al Tagliamento ha manifestato l'intenzione di edificare sul medesimo mappale;

Dato atto che per la rettifica cartografica in oggetto è necessario procedere ad una variante parziale ai sensi dell'art.18 della Legge Regionale n.11/2004 e s.m.i.;

Rilevato che la presente variante è compatibile con le previsioni del PAT;

Dato atto che la presente variante parziale è composta dai seguenti elaborati grafico-illustrativi, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, redatti dal Settore Uso ed Assetto del Territorio

- Relazione;
- Attestazione relativa alla non necessità di effettuare la Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- Attestazione della non necessità di effettuare la Valutazione di Incidenza;
- Estratto di mappa;
- Estratto P.R.G.C. vigente;
- Cartografia rettificata

Dato atto che sussiste la competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2 lett. b) del DLgs n. 267/2000;

Ritenuto di procedere all'adozione di variante parziale ai sensi dell'art.18 della Legge Regionale n.11/2004 e s.m.i. al fine della correzione cartografica dell'errore materiale contenuto nel P.R.,G. vigente ;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio e del dirigente del Settore Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Bilancio di previsione 2016/2018 approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 27 del 26 aprile 2016;

Dato atto che l'art. 5 c.11 del D.L. n. 244/2016 (G.U. 304 del 30.12.2016) ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali e pertanto, fino all'approvazione del Bilancio 2017/2019, viene applicato il regime di esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta n. 309 del 23/02/2017;

Udita la relazione dell'assessore/sindaco;

Dato atto che gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

presenti n.;

votanti n.;

con voti favorevoli, astenuti, contrari

DELIBERA

1. di far proprie le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso e di adottare variante parziale ai sensi dell'art.18 della Legge Regionale n.11/2004 e s.m.i. al fine della correzione cartografica dell'errore materiale contenuto nella Tav. 13-1-R-5 nel P.R.G. vigente dell'entroterra;
2. di dare atto che la variante in oggetto è composta dai seguenti elaborati grafico-illustrativi, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale , redatti dal Settore Uso ed Assetto del Territorio
 - Relazione;
 - Attestazione relativa alla non necessità di effettuare la Valutazione di Compatibilità Idraulica;
 - Attestazione della non necessità di effettuare la Valutazione di Incidenza;
 - Estratto di mappa;
 - Estratto P.R.G.C. vigente;
 - Cartografia rettificata
3. Di dare che l'adozione della presente variante parziale:
 - non modifica gli indici di edificabilità ;
 - le definizioni e le modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici;
 - le destinazioni d'uso (essendo mera inversione di quelle già previste) e le modalità di attuazione;
4. di dare atto che saranno effettuati per la variante in oggetto il deposito, la pubblicazione e quanto ulteriormente disposto per il perfezionamento dell'iter amministrativo prescritto, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive. modifiche ed integrazioni;
5. di prendere atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio e del dirigente del Settore Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012; che si fanno propri.